Giovedi' 10/10/2024

Antiriciclaggio e titolare effettivo: documento di ricerca del CNDCEC

A cura di: Studio Valter Franco

I criteri per lâ€™individuazione del titolare effettivo dovevano giÃ essere chiari da anni, poi lâ€™obbligo della comunicazione al Registro dei Titolari effettivi ha fatto sollevare numerosi dubbi ai quali Ã¨ stata data non univoca risposta. Â
Il CNDCEC ha pubblicato il 1 ottobre 2024 un documento di ricerca sullâ€™Ã¬ndividuazione del titolare effettivo nelle societÃ e negli enti di diritto privato, di 35 pagine (Link)Â che tiene conto delle FAQ pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca dâ€™Italia e la UIF il 20 novembre 2023 e dei piÃ¹ recenti orientamenti in materia.Â
Aggiunge il documento che le disposizioni sul titolare effettivo di cui allâ€™articolo 20 del D.lgs. 231/2007 saranno presto modificate dal nuovo Regolamento adottato dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile.
Rammenta il documento che le informazioni sul titolare effettivo debbono essere rese dal cliente, dopodichÃ© il professionista procederÃ al riscontro tramite la consultazione del Registro dei Titolari Effettivi poichÃ© lâ€™art. 6, comma 5 del D.M.55/2022 stabilisce che i soggetti obbligati accreditati al Registro segnaleranno alla camera di commercio competente eventuali difformitÃ tra le informazioni sulla titolaritÃ effettiva ottenute dalla consultazione del registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela e che Ã¨ obbligo del professionista conservare la prova dellâ€™avvenuta consultazione del registro.
In particolare le tabelle riportate a pagina 9 e 10 indicano i criteri per determinare la titolaritÃ effettiva (ad esempio la titolaritÃ diretta di una partecipazione superiore al 25% da parte di una persona fisica per le societÃ di capitali).Â
Il paragrafo 3.2 tratta dellâ€™individuazione del titolare effettivo nelle societÃ di persone, nelle quali il titolare effettivo Ã¨ colui che ha conferito nel capitale quote superiori al 25% e nel caso di ripartizione degli utili non proporzionale anche i soci che hanno diritto ad utili e perdite in misura superiore al 25% (nel caso di societÃ in accomandita semplice indipendentemente dal fatto che il socio sia accomandatario od accomandante).Â
Sulla proprietÃ diretta si esemplifica che in una societÃ composta da tre soci con quote del 33% ciascuno detenute da due soci ed una quota del 34% detenuta dal terzo socio, tutti e tre i soci sono da considerarsi titolari effettivi.Â
Il paragrafo 3.3.2 tratta invece del titolare effettivo da individuarsi attraverso il controllo, indicando che la soglia di partecipazione rilevante, cioÃ¨ il supero del 25%, Ã¨ detenuto direttamene e/o indirettamente e cioÃ¨ per il tramite di societÃ controllate, societÃ fiduciarie o per interposta persona o in virtÃ¹ di partecipazioni dirette e indirette.Â
In merito alla catena di controllo vengono formulati i seguenti esempi:
esempio 1Â
ALFA s.r.l.

- soci due persone fisiche A e B con quote del 20% ciascuna

- socia la BETA spa con quote del 60% - la spa BETA Ã¨ partecipata da tre soci, una SRL unipersonale (D) per il 45%, per il 45% da una persona fisica (E) e per il 10% da altra persona fisica F).Â

Titolare effettivo risulta essere il socio unico della SRL unipersonale D e la persona fisica E, in quanto hanno voti sufficienti per esercitare unâ€™influenza dominante su BETA spa e quindi indirettamente su ALFA s.r.l.Â
esempio 2
ALFA s.r.l.
tre soci â€“ A persona fisica 5% -B persona giuridica 25% - C persona giuridica 70%Â
La persona giuridica C ha una quota superiore al 25% - in C vi sono tre persone fisiche, una (A) che detiene il 10%, una (B) il 39% ed una (C)il 51%Â
Il titolare effettivo di ALFA Ã¨ la persona fisica C che detiene la maggioranza dei voti della controllante e quindi di esercitare il controllo sulla controllata Alfa.Â
Nel documento ulteriori esemplificazioni e chiarimenti (ad esempio nei condomini il titolare effettivo viene individuato nellâ€™amministratore), lâ€™individuazione del titolare effettivo nei TRUST, le interposizioni fittizie.
In materia di procedure concorsuali ribadisce il documento che il curatore va identificato quale esecutore e non quale titolare effettivo che, semmai, andrebbe individuato al soggetto sottoposto alla procedura. In materia di associazioni/fondazioni dotate di personalitÃ giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 il documento reputa â€“ esattamente secondo noi â€“ che quelle iscritte nel RUNTS con riconoscimento di personalitÃ giuridica debbano adempiere agli obblighi di comunicazione del titolare effettivo.

Dott.ssa Valentina Serra